

Deliberazione di Giunta regionale n.1488 del 7 dicembre 2007

Legge n.13/99, art.3 c.1 lett.g – “Criteri per la gestione delle banquettes di *Posidonia oceanica*”

RICHIAMATE:

- la direttiva 92/43/CEE (direttiva habitat) relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- la l.r. n. 18/99, avente ad oggetto “Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia”, ed in particolare l’art. 2, comma 1 lett. g) che riserva alla Regione le funzioni ed i compiti concernenti la cura di interessi di carattere unitario e le specifiche attribuzioni previste dalle normative di settore cui la stessa legge rinvia;
- la D.G.R. n. 1533/2005 ad oggetto “L.R. n. 18/99 art. 2, c.1 lett. g) e l.r. n. 38/98 art. 16 c.1 – Approvazione “Criteri diretti a salvaguardare l’habitat naturale prioritario prateria di *Posidonia oceanica*”;
- la l.r. n. 13/99, avente da oggetto “Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione ed osservazione dell’ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti”, ed in particolare:
 - l’art. 2 comma 5 che affida alla Regione l’esercizio delle attività di coordinamento delle funzioni svolte dagli Enti locali attraverso indirizzi e direttive;
 - l’art. 3 comma 1 lett. g) che attribuisce alla Regione le funzioni che per la loro natura o rilevanza richiedono l’esercizio unitario a livello regionale;
 - l’art. 8 comma 1 lett. a) bis che affida alla Regione l’adozione di direttive e di linee guida per assicurare l’uniformità e il coordinamento dell’esercizio delle funzioni amministrative esercitate dagli Enti Locali in materia di demanio marittimo;
- la D.C.R. n. 18/2002 avente ad oggetto: “Piano di utilizzazione delle aree demaniali marittime ai sensi dell’art. 11 della L.R. 28.04.1999 n. 13 (disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell’ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti)” ed, in particolare, l’art. 8, lett. b), punto 9) relativo al progetto comunale di utilizzo delle aree demaniali marittime;
- la D.G.R. n. 222/2003 ad oggetto “L.R. n. 13/99. Approvazione dei criteri generali per la progettazione e l’esecuzione delle opere di difesa della costa e degli abitati costieri e di ripascimento degli arenili”;
- la D.G.R. n. 173/2006 ad oggetto “Criteri generali da osservarsi nella progettazione degli interventi di ripascimento stagionali”;

PREMESSO CHE:

le praterie di *Posidonia oceanica* rappresentano, ai sensi della Direttiva habitat, un habitat naturale prioritario il cui stato di conservazione deve essere mantenuto soddisfacente;

al fine di salvaguardare la conservazione di tale habitat, la Regione Liguria, in ottemperanza alla sopracitata Direttiva, con la d.g.r. n. 1533/05, ha adottato criteri ed indirizzi di salvaguardia generali da osservarsi per i progetti di opere aventi un’incidenza sulla tutela dell’habitat naturale Posidonieto;

in virtù del naturale ciclo vegetativo di tale pianta, le foglie di *Posidonia oceanica* spiaggiano sui litorali dando origine ad accumuli, denominati “banquettes”, la cui entità è correlata all’estensione delle praterie ed alla variabilità delle condizioni meteo marine e che svolgono, altresì, un ruolo importante per la protezione delle spiagge dall’erosione, costituendo nel contempo una riserva di nutrienti per le biocenosi della spiaggia emersa e sommersa e dei fondali;

la presenza di fogliame sulla spiaggia, peraltro, influenza negativamente la fruizione delle spiagge in quanto sottrae spazi sull’arenile, favorisce la presenza di residui in sospensione nelle acque di balneazione nonché di odori dovuti ai processi di degradazione batterica e come tale influenza negativamente le attività turistico-balneari;

conseguentemente i comuni costieri interessati dal fenomeno hanno adottato soluzioni differenti ricorrendo ad onerosi interventi di raccolta e smaltimento in discarica di detti materiali spiaggiati;

CONSIDERATO CHE:

il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con la nota DPN/VD/2006/08123 del 17/03/2006, rilevando le funzioni ecologiche e di difesa del litorale svolte dalle banquettes e gli inconvenienti comunque connessi alla presenza di tali accumuli lungo le spiagge, ha ritenuto di fornire alle Regioni costiere indicazioni generali inerenti le possibili soluzioni e modalità con le quali gestire le banquettes lungo il litorale, qualora non sussistano evidenti conflitti con i suoi usi turistico-ricreativi;

le soluzioni proposte sono volte, laddove possibile in relazione alla specificità dei luoghi e delle situazioni sociali ed economiche, a favorire il mantenimento in loco o lo spostamento lungo il litorale rispetto alla rimozione permanente ed al trasferimento delle banquettes in discarica, avuto riguardo anche dell'assenza di evidenze scientifiche che mettano in luce criticità sotto il profilo igienico sanitario nei confronti della salute umana al mantenimento della biomassa spiaggiata lungo i litorali;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:

una corretta gestione delle banquettes di *Posidonia* lungo i litorali consente di contemperare le esigenze di tutela e di conservazione dell'habitat costiero diminuendo l'impatto derivante dalla sottrazione di biomassa e nutrienti e, nel contempo, di garantire una diminuzione della sottrazione di sedimento dalle spiagge non influenzando negativamente sulla stabilità dei litorali interessati;

l'esercizio compiuto delle funzioni attribuite alla Regione in materia di gestione integrata delle zone costiere impone, pertanto, l'adozione di criteri gestionali volti alla conservazione e utilizzo sostenibile delle risorse ambientali costiere, criteri che assumono carattere vincolante per i soggetti pubblici e privati a vario titolo interessati alla gestione dei litorali;

qualora la biomassa spiaggiata venga mantenuta lungo i litorali anche mediante operazioni di spostamento stagionale, non sussistendo la volontà di disfarsi di tale materiale, lo stesso, purchè gestito conformemente a quanto previsto nei sopra citati criteri, non è classificabile quale rifiuto e, pertanto, non ricorrono i presupposti per l'applicazione della normativa vigente in materia di rifiuti di cui al D.Lgs. 152/2006;

RILEVATO CHE i criteri tecnici vincolanti allegati al presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale, individuano, tra l'altro:

- le misure gestionali degli accumuli in relazione alla destinazione d'uso del tratto di litorale interessato dallo spiaggiamento;
- gli elementi per la individuazione dei siti di trasferimento definitivo o momentaneo;
- le modalità di movimentazione;

RITENUTO, pertanto, alla luce delle argomentazioni sopra svolte, di approvare i "criteri per la gestione delle banquettes di *Posidonia oceanica*" allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Ambiente

DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa:

- di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1 lett. g) della l.r. n. 18/99 e degli artt. 3, c. 1 lett. g) e 8, c. 1 lett. a) bis della l.r. n. 13/99 e ss.mm.ii. "Criteri per la gestione delle banquettes di *Posidonia oceanica*", allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
- di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale Regionale ai sensi di legge.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

CRITERI PER LA GESTIONE DELLE BANQUETTES DI *POSIDONIA OCEANICA*

Premessa

Le praterie di *Posidonia oceanica* costituiscono un ecosistema fondamentale del Mediterraneo.

Oltre al ruolo di riparo e fonte diretta ed indiretta di nutrimento per pesci ed altri organismi, la prateria fissa e stabilizza i fondali costituendo così un freno all'erosione costiera: il suo complesso apparato radicale, costituito da un fitto intreccio di rizomi a crescita orizzontale (plagiotropi) e verticale (ortotropi) che prende il nome di *matte*, trattiene i sedimenti dei fondi mobili mentre le lunghe foglie che crescono verticalmente per oltre un metro smorzano il moto ondoso e addolciscono verso riva il profilo della spiaggia sommersa, contrastando così l'erosione di quella emersa.

Il ciclo vegetativo della *P. oceanica* prevede che la pianta durante l'autunno, pur rimanendo verde, perda le foglie più vecchie, che cadono ammassandosi sul fondale; una parte di queste viene trattenuta all'interno della prateria e degradata direttamente in mare, altra viene trascinata, dalle correnti e dal moto ondoso, sulla costa emersa, dove forma banchi o "banquettes", come più comunemente vengono indicati gli accumuli di foglie spiacciate, che possono raggiungere anche i due metri di spessore.

Gli accumuli sono costituiti principalmente di resti di colore bruno e presentano un tenore d'acqua e sabbia molto variabile, in funzione del tempo di permanenza sulla spiaggia emersa, la granulometria e la morfologia della spiaggia spessa, le condizioni meteo.

I resti spiaccati, indice della presenza massiccia e della buona salute delle praterie sottomarine, contribuiscono alla conservazione dei litorali in quanto:

- gli accumuli ostacolano l'erosione delle spiagge da parte del moto ondoso, in particolare durante le forti mareggiate invernali;
- parte dei resti vengono ripresi dall'acqua e formano una sospensione la cui viscosità smorza l'azione del moto ondoso;
- i prodotti della degradazione operata sulle foglie spiacciate ad opera degli agenti atmosferici, degli organismi detritivori e della fauna di spiaggia, contribuiscono alla rimessa in circolo di grandi quantità di nutrienti fondamentali per la flora e la fauna dell'intera fascia costiera fino alle grandi profondità.

Se da un lato è quindi evidente la necessità di mantenere in loco gli accumuli per salvaguardare il fragile equilibrio dei litorali e favorire la produttività delle acque costiere, d'altra parte la loro presenza è percepita dai turisti come un ostacolo alla fruizione delle spiagge in quanto sottrae spazi all'arenile, favorisce la presenza di residui in sospensione nelle acque di balneazione nonché, talvolta, di odori dovuti ai processi di degradazione batterica, specie in presenza di accumuli particolarmente spessi ad elevato contenuto in acqua, e come tale influenza negativamente le attività turistico-balneari.

La rimozione ed il trasferimento in discarica della banquettes, oltre a risultare economicamente oneroso e compromettere l'integrità dell'habitat costiero, altera la geomorfologia delle spiagge ed il loro bilancio sedimentario.

I presenti criteri, quindi, forniscono ai Comuni le indicazioni necessarie alla pianificazione e gestione sostenibile delle banquettes, avuto riguardo sia degli aspetti connessi alla protezione degli ecosistemi costieri e delle spiagge in relazione ai fenomeni erosivi, sia delle esigenze socio economiche correlate alle attività turistico-ricreative che caratterizzano il litorale ligure.

In particolare, i criteri indicano:

- o le misure gestionali degli accumuli in relazione alla destinazione d'uso del tratto di litorale interessato dallo spiaggiamento;
- o i criteri per l'individuazione dei siti di trasferimento definitivo o momentaneo;
- o le modalità di raccolta, movimentazione e manutenzione.

1. MISURE GESTIONALI

Le misure gestionali seguenti, elencate in ordine di priorità, sono vincolanti nel caso in cui il soggetto interessato non intenda conferire gli accumuli in discarica.

1.1. *Mantenimento in loco*

Tale soluzione, essendo la migliore dal punto di vista ecologico, rappresenta la modalità prioritaria di gestione della banquette ogniqualvolta non vi sia incompatibilità con l'uso turistico-ricreativo dell'arenile. E' comunque opportuno affiancarvi campagne di informazione/sensibilizzazione del pubblico, che mirino ad aumentare la consapevolezza del significato ecologico del fenomeno consentendo così d'apprezzare la naturalità dell'ambiente.

La banquette deve essere in ogni caso mantenuta pulita da rifiuti d'origine antropica.

1.2. Spostamento

Ove la presenza sull'arenile dei residui di Posidonia risulti incompatibile con l'uso turistico-ricreativo dell'arenile stesso, dopo l'accurata rimozione dei rifiuti d'origine antropica eventualmente presenti, ne è consentita la movimentazione secondo le modalità di seguito indicate:

- a. nell'ambito della stessa spiaggia mediante l'accantonamento nella zona di retrospiaggia non interessata dalle mareggiate ordinarie;
- b. su tratti di litorale caratterizzati da elevato idrodinamismo, per favorire il ritorno al mare dei residui;
- c. su altre spiagge della stessa unità fisiografica, con preferenza per quelle particolarmente soggette ad erosione. In ogni caso la movimentazione non deve interessare le spiagge libere eccetto nel caso in cui tale uso sia contemplato nel "Progetto di Utilizzo delle aree Demaniali Marittime" del Comune, redatto ai sensi dell'art.8, lett.b), punto 9 del PUD regionale¹. Lo spostamento può essere stagionale, in previsione del riposizionamento dei residui sull'arenile di provenienza durante l'inverno, ovvero definitivo;

In questi casi, in cui non vi è alcuna volontà o obbligo o decisione di disfarsi dei residui di Posidonia, la movimentazione della banquette si configura quale semplice movimentazione di materiale di spiaggia.

2. CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEI SITI DI TRASFERIMENTO DEGLI ACCUMULI E MODALITÀ DI MOVIMENTAZIONE

2.1. Individuazione dei siti

La movimentazione, definitiva o momentanea, degli accumuli di Posidonia spiaggiati deve avvenire nell'ambito della stessa unità fisiografica².

Ove il trasferimento sia momentaneo, in vista del successivo riposizionamento dei residui durante la stagione invernale sulla spiaggia d'origine per proteggerla dalle ondate, è necessario individuare siti d'accumulo:

- o in posizione ridossata;
- o di capienza opportuna;
- o facilmente raggiungibili.

Ove il trasferimento sia definitivo, in quanto la presenza di accumuli sulla spiaggia d'origine è incompatibile con gli usi della spiaggia stessa in qualunque stagione dell'anno, è necessario individuare siti di conferimento che consentano il ritorno in circolo del materiale. I residui possono quindi essere trasferiti:

- o su spiagge non particolarmente ridossate. Il materiale può essere collocato sulla spiaggia emersa o sulla spiaggia sommersa³;
- o al piede di scogliere, falesie o altre zone prive d'arenile, valutando preventivamente che le eventuali proiezioni di materiale misto ad acqua non possano raggiungere luoghi frequentati dal pubblico.

2.2. Modalità di asportazione, movimentazione e manutenzione degli accumuli

¹ Approvato con D.C.R. n.18 del 09/04/2002.

² Per la individuazione delle unità fisiografiche del litorale ligure occorre riferirsi alla cartografia allegata ai "Criteri generali da osservarsi nella progettazione degli interventi di ripascimento stagionali", di cui alla DGR 173/2006

³ Il limite inferiore della spiaggia sommersa coincide con la profondità di chiusura della stessa. Data la morfologia prevalente delle spiagge liguri ed in considerazione delle caratteristiche degli interventi di ripascimento stagionale, si assume come profondità di chiusura della spiaggia sommersa:

- una profondità inferiore a 5 metri;
- una distanza dalla costa inferiore a 100 metri.

Tali criteri devono essere contemporaneamente soddisfatti

- Durante l'asportazione degli accumuli per la successiva movimentazione è necessario adottare tutte le cautele necessarie ad evitare la contemporanea asportazione di materiale di spiaggia;
- Periodicamente e prima di ogni spostamento gli accumuli devono essere ripuliti da ogni rifiuto di origine antropica.
- Le operazioni di spostamento, definitivo o momentaneo, devono essere opportunamente segnalate alla popolazione residente ed ai turisti.

3. BANCA DATI REGIONALE “BANQUETTES DI POSIDONIA OCEANICA”

Ogni Comune deve raccogliere, organizzare e conservare le informazioni sugli spiaggiamenti e la movimentazione dei residui di *Posidonia oceanica* sul proprio litorale, riferiti ad ogni singola cella litorale, ed inviarne annualmente copia alla Regione Liguria – Settore Ecosistema Costiero, al fine del relativo inserimento nella banca dati regionale, che costituisce base di riferimento oggettiva per valutare l'efficacia degli interventi e per l'analisi statistica dei dati.

Oltre alle informazioni di natura tecnica riassunte nella tabella riportata di seguito, è necessario predisporre una cartografia in scala 1:10.000 con indicazione dei tratti d'arenile interessati dallo spiaggiamento e di quelli utilizzati per lo spostamento momentaneo o definitivo degli accumuli.